

Evoluzione del Non-Financial Reporting tra CSRD/ESRS e Due Diligence Directive

Dicembre 2024

Lisa Sparapan

L'emergenza climatico ambientale⁽¹⁾ e gli impegni di decarbonizzazione assunti dalla Comunità Europea a fronte dell'Accordo di Parigi hanno portato la Commissione Europea alla definizione di un Piano per promuovere la finanza sostenibile che, tra gli altri, include la revisione della disciplina relativa alla comunicazione dell'informativa non finanziaria.

Elementi di contesto

Il D.Lgs. 254/2016, di attuazione della *Non-Financial Reporting Directive* UE/2014/95 (NFRD), prevede l'obbligo di predisporre la Dichiarazione di carattere non finanziario (DNF) per gli Enti di interesse pubblico (tra cui le assicurazioni e riassicurazioni) e per le società di grandi dimensioni, ovvero società con più di 500 dipendenti e che abbiano superato almeno uno di due limiti dimensionali: attivo di stato patrimoniale superiore a 20 milioni euro oppure fatturato netto superiore a 40 milioni euro.

A partire dal 1° gennaio 2024 verrà introdotta la *Corporate Sustainability Reporting Directive* (CSRD) che evolve il perimetro di applicazione soggettivo della DNF (società quotate, istituti di credito e assicurazioni non quotate di grandi dimensioni, società non quotate che superino almeno due dei tre criteri tra: attivo di stato patrimoniale superiore a €20 milioni; fatturato netto superiore di €40 milioni; dipendenti medi nell'anno oltre le 250 unità). Sono state riviste e limitate anche le esenzioni precedentemente applicabili che consentivano una reportistica consolidata nei casi di imprese controllate. Infatti, le imprese controllate che risultano enti di interesse pubblico perché emettono valori mobiliari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato sono tenute alla redazione di una propria Dichiarazione sulla Sostenibilità.



Questa evoluzione regolamentare europea si inquadra in un contesto globale più ampio in cui anche altre istituzioni/iniziative private promuovono la trasparenza ed il miglioramento del reporting sulla sostenibilità (es. ISSB, GRI, TCFD, TNFD, PRI/PSI, SASB, ...). La maggioranza dei player attualmente adotta gli standard GRI (*Global Reporting Initiative*) come standard di rendicontazione per la predisposizione della Dichiarazione Non Finanziaria e alcuni considerano anche le raccomandazioni TCFD. Nel settore assicurativo, alcuni *player* hanno aderito ai principi PRI/PSI che sostengono l'attività di investimento/assicurativa responsabile e/o alle alleanze che promuovono la definizione di target di

(1) Il Sesto rapporto dell'IPCC (Panel Intergovernativo sui Cambiamenti Climatici delle Nazioni Unite) sullo stato delle conoscenze nel campo del clima e dei cambiamenti climatici indica che gli impegni attualmente presi nell'ambito dell'Accordo di Parigi non sono sufficienti e stima un incremento di temperatura di 3,5°C nel 2100.

decarbonizzazione (es. *Net Zero Insurance Alliance*, *Net Zero Asset Owner Alliance*). Pertanto, le indicazioni attuative connesse alla CSRD, tramite gli standard elaborati dall'EFRAG (ESRS), tengono conto delle ulteriori iniziative menzionate non solo creando un quadro armonico delle disposizioni di trasparenza a livello europeo (es. rispetto a *Tassonomia Green*, *Sustainable Finance Disclosure Regulation*, *Aspettative delle Autorità di Vigilanza* in merito ai rischi climatico ambientali, ...), ma anche stabilendo dei principi di interoperabilità con gli ulteriori standard applicabili a livello globale (es. GRI, ISSB). Questo risulta particolarmente importante per i Gruppi assicurativi che hanno una presenza globale.

Una survey condotta annualmente da KPMG rivela una crescente esigenza di rendicontazione sulla sostenibilità da parte dei CEO e, tra i principali stakeholder che la richiedono, emergono gli investitori istituzionali e i dipendenti.

indicando gli obiettivi e le azioni che saranno attuate per raggiungerli (es. piani di transizione).

In questo modo si promuove la definizione, da parte dell'impresa, di azioni e obiettivi concreti per la transizione verso un'economia sostenibile e quindi per il contenimento del riscaldamento globale a 1,5°C. Gli obiettivi dovrebbero essere misurabili (possibilmente basati su assunzioni e metodologie scientificamente provate) e temporalmente definiti per poter indicare i progressi nel corso del tempo e rispetto alle *milestones* di decarbonizzazione previste per il 2030 e il 2050.

La normativa chiede di riportare dati storici e anche di adottare un approccio prospettico indicando misure quantitative degli effetti finanziari attesi, tenendo conto del numero di assunzioni che ciò potrebbe richiedere e della conseguente incertezza.

Figura 1: percentuale di amministratori delegati (CEO) che concordano con la richiesta significativa da parte degli stakeholder di rendicontare le questioni ESG





Figura 2: stakeholder che richiedono una migliore rendicontazione delle tematiche ESG



Conseguentemente, i CEO non possono prescindere dal considerare le tematiche ESG come una parte fondamentale della strategia aziendale (69%). Questo aiuta a garantire la resilienza del business e la crescita sostenibile e a lungo termine delle imprese, anche di fronte alle numerose sfide geopolitiche ed economiche.

La struttura e i contenuti del report di sostenibilità

La CSRD richiede alle imprese di rendicontare sulle tematiche di sostenibilità descrivendo le politiche e i processi adottati, utilizzando indicatori quantitativi e

In primis sono richieste informazioni in merito alla strategia aziendale per comprendere la resilienza del modello di business e organizzativo rispetto alle questioni di sostenibilità e ai fattori di rischio a queste connessi. Si richiede però di indicare anche le opportunità che si possono generare per l'impresa a fronte del cambiamento in atto. La strategia aziendale dovrebbe considerare gli impatti, i rischi e le opportunità non solo per l'impresa ma anche per i suoi stakeholder. In particolare, la focalizzazione sui rischi che derivano dai fattori ESG e le modalità adottate dall'impresa per identificarli, valutarli/misurarli e gestirli crea un coordinamento anche con le aspettative delle Autorità di Vigilanza europee (in particolare EIOPA).

L'informativa sulla sostenibilità viene inclusa in un'apposita sezione chiaramente identificabile della Relazione sulla gestione e deve essere presentata in modo tale da consentire una distinzione tra le informazioni richieste dagli ESRS e le altre informazioni incluse nella Relazione sulla gestione.

In accordo con la struttura e i contenuti degli ESRS, le informazioni devono essere suddivise in quattro paragrafi: (i) informazioni generali, (ii) informazioni ambientali, (iii) informazioni sociali e (iv) informazioni sulla governance.

Le informazioni dovranno essere leggibili anche in formato digitale XHTML - *Extensible HyperText Markup Language* in conformità con il regolamento ESEF e dovranno essere marcate in formato XBRL secondo codici che consentono l'elaborazione elettronica. Pertanto, le imprese dovranno adottare software e/o procedure che consentano la redazione dell'informativa secondo i nuovi requisiti, assicurando un livello di qualità e correttezza della marcatura. L'avvio tempestivo delle azioni di adeguamento consente di rilevare tempestivamente i problemi tecnici che potrebbero derivare dalla marcatura e di ottimizzare la rappresentazione dell'informativa per rispondere al meglio alle richieste degli ESRS.

I rimandi ad altre sezioni della Relazione sulla gestione o del Bilancio finanziario o ad altri documenti (es. Relazione sulla remunerazione, Relazione sul governo societario, Disclosure Pillar 3) sono consentiti purché le informazioni cui si fa riferimento:

- costituiscano un elemento separato di informazione chiaramente identificato;
- siano pubblicati contemporaneamente alla Relazione sulla gestione e siano disponibili nella stessa lingua;
- siano soggetti ad un livello di assurance almeno pari a quello dell'informativa di sostenibilità;
- siano disponibili con gli stessi requisiti tecnici di digitalizzazione dell'informativa di sostenibilità.

In questo contesto, è importante definire gli elementi che determinano similarità e differenze tra informativa finanziaria e non finanziaria. Ad esempio, l'informativa finanziaria si concentra sull'entità e sulla sua situazione nel periodo di reporting, mentre l'informativa non finanziaria richiede di considerare non solo l'entità, ma anche la sua catena del valore e di presentare valutazioni – anche prospettive – con un orizzonte temporale di breve, medio e lungo periodo. Inoltre, l'informativa non finanziaria considera non solo i rischi e le opportunità che potrebbero generare un effetto finanziario sulla situazione dell'azienda (prospettiva "outside-in"), ma anche gli impatti positivi/negativi che l'impresa potrebbe generare sui temi di sostenibilità

(prospettiva "inside-out"). Tuttavia, esistono anche elementi di continuità tra le due informative perché si devono considerare le questioni rilevanti di sostenibilità nelle stime e nelle ipotesi di bilancio, nonché nella divulgazione dei rischi che hanno avuto o potrebbero avere un impatto rilevante sull'attività di un'impresa. La connettività tra le due informative deve essere rappresentata chiaramente e in modalità trasparente nel bilancio integrato per mitigare i possibili rischi di *greenwashing*.

L'attenzione al governo e alla qualità del dato diviene un elemento imprescindibile nell'evoluzione dei processi di reporting e deve essere adeguato, conseguentemente, anche il sistema dei controlli interni. È in corso l'evoluzione dei processi di reporting e anche delle responsabilità che determinano il governo di queste informative. Attualmente si osserva una collaborazione tra la funzione di sostenibilità e le funzioni amministrative, in una logica di condivisione delle responsabilità nel disegno del modello target. L'evoluzione finale degli assetti sarà, tuttavia, determinata anche dalle disposizioni attuative della regolamentazione in Italia e dalle scelte che verranno effettuate in merito al soggetto interno all'impresa incaricato dell'attestazione dell'informativa in merito alla conformità ai principi di redazione applicabili alla stessa.


La struttura degli ESRS

Gli standard di rendicontazione elaborati da EFRAG per declinare le disposizioni attuative della CSRD sono standard unici e obbligatori per tutte le imprese tenute al reporting.

Essi si articolano in standard trasversali (ESRS 1 e 2) per fornire requisiti generali di disclosure e in standard tematici (ESG).

La struttura degli standard considera tre dimensioni: aree di reporting, livelli di reporting e aree tematiche.

Figura 3: le dimensioni della struttura degli ESRS



Quattro aree di reporting

- Governance – Informazioni, fornite da parte di tutte le imprese, relative alla governance sui temi di sostenibilità.
- Strategia – Informazioni, fornite da parte di tutte le imprese, relative alla strategia su tutti i temi di sostenibilità.
- Gestione degli impatti, dei rischi e delle opportunità (“IRO”) – Informazioni sugli impatti, i rischi e le opportunità, fornite solo per i temi valutati come rilevanti.
- Metriche e obiettivi – Metriche e obiettivi forniti solo per i temi valutati come rilevanti, a prescindere dal settore di appartenenza.

Tre livelli di reporting

- *Sector-agnostic disclosure* – Requisiti di informativa applicabili a tutte le imprese, indipendentemente dal settore di appartenenza, per garantire la massima comparabilità nel mercato.
- *Sector-specific disclosure* (standard in fase di sviluppo) – Requisiti di informativa applicabili alle imprese di uno specifico settore (per la massima rilevanza).
- *Company-specific disclosure* – Ulteriori requisiti di informativa su impatti, rischi e opportunità rilevanti, non coperti dai *Topical-standard*.

Tre tematiche di reporting

- Informazioni climatico ambientali:
 - cambiamento climatico;
 - inquinamento;
 - acqua e risorse marine;
 - biodiversità;
 - uso delle risorse ed economia circolare.

- Informazioni sociali:
 - forza lavoro;
 - lavoratori della catena del valore;
 - comunità interessate;
 - consumatori/utenti finali.
- Informazioni di governance:
 - condotta aziendale.

L'ESRS 1 prevede un'introduzione graduale degli obblighi di rendicontazione (es. per le imprese con meno di 750 dipendenti, per determinate informazioni come gli effetti finanziari attesi, ...).


L'analisi di doppia rilevanza

Gli ESRS prevedono di effettuare, attraverso l'ingaggio dei principali *stakeholders* dell'impresa, un'analisi di cd. “doppia rilevanza” dei temi di sostenibilità per determinare se un'informazione di sostenibilità deve essere inclusa nel report di sostenibilità, in quanto rilevante per l'impresa. La doppia rilevanza è l'unione di due prospettive di analisi: *impact materiality* e *financial materiality*.

L'Impact Materiality (prospettiva “inside-out”) è definita come l'analisi dei temi di sostenibilità connessi ad impatti rilevanti, attuali o potenziali, positivi o negativi, su persone e ambiente, nel breve, medio o lungo periodo. Tali impatti includono quelli causati dall'impresa o a cui essa contribuisce e quelli direttamente connessi alle sue attività, prodotti e servizi, comprese le attività a monte e a valle della sua catena del valore.

La **Financial Materiality** (prospettiva “outside-in”) è definita come l'analisi dei temi di sostenibilità che generano o potrebbero generare rischi o opportunità che influenzano o potrebbero influenzare in maniera sostanziale i flussi di cassa, lo sviluppo, le performance, il posizionamento, il costo del capitale o l'accesso ai finanziamenti dell'impresa nel breve, medio o lungo termine.

Figura 4: le dimensioni della Doppia Rilevanza



Un tema o un'informazione di sostenibilità soddisfa, quindi, i criteri della doppia rilevanza se è rilevante dalla prospettiva della *impact* o dalla prospettiva della *financial* o da entrambe le prospettive.

La *Impact Materiality* e la *Financial Materiality* sono spesso interconnesse. Per la maggior parte degli impatti materiali, rischi o opportunità finanziarie possono cristallizzarsi con il passare del tempo. Tuttavia, rischi e opportunità materiali si presentano anche in assenza di impatti rilevanti, in particolare a causa della dipendenza su risorse umane o ambientali.

Da gennaio 2023 è entrato in vigore il nuovo standard GRI 3, che ha accolto parzialmente il concetto della *double materiality* delineata dagli ESRS, suggerendo come punto di partenza per l'analisi di materialità l'*impact materiality*, secondo la considerazione per cui un impatto di sostenibilità può diventare finanziariamente rilevante quando si traduce o è probabile che si traduca in effetti finanziari a breve, medio o lungo termine. Questo ha spinto il mercato ad avviare primi esercizi di analisi di doppia rilevanza già dal reporting del 2022.

La catena del valore e le connessioni con la Due Diligence Directive

Le attività di analisi di doppia rilevanza dovrebbero essere condotte considerando la complessiva catena del valore dell'impresa. L'identificazione della catena del valore (sia "*upstream*" che "*downstream*") dovrebbe valutare, con frequenza annuale, tutte le relazioni di business dirette/indirette dove la durata e l'intensità non sono marginali o accessorie.

Gli ESRS non prevedono specifiche esclusioni di attività o relazioni rispetto alla catena del valore, ma le indicazioni per le imprese finanziarie non sono dettagliate ed il tema è ancora oggetto di approfondimento da parte del mercato.

La *Corporate Sustainability Due Diligence Directive* (CSDD) chiarisce che per le imprese finanziarie si dovrebbero includere le attività che derivano dai servizi finanziari resi a clienti (es. erogazione di un finanziamento, investimento, coperture assicurative, ...) diretti ad una società e alle sue controllate se direttamente collegate al servizio finanziario reso. Nella *value chain* non dovrebbero rientrare i privati e le PMI.

La considerazione degli IRO relativi alla catena del valore è cruciale per il settore finanziario perché per alcune tematiche l'impatto dell'operatività dell'impresa è limitato, ma non lo è quello connesso alla catena del valore (es. tematiche ambientali, trattamento dipendenti da parte di soggetti terzi, ...). Ad esempio, per una compagnia assicurativa che

investe in un'impresa responsabile dell'inquinamento alle risorse idriche e terrestri, l'impatto negativo deriva dalla relazione di business che si crea per effetto dell'investimento.

Sia la CSDD che gli ESRS indicano le Linee Guida OCSE relative alla *Responsible Business Conduct* come riferimento per la determinazione degli impatti negativi nell'ambito del processo di *due diligence*. Le linee guida forniscono indicazioni in merito alle attività da condurre per l'individuazione, il monitoraggio, la comunicazione e la definizione di azioni di rimedio circa gli impatti negativi sull'ambiente e i diritti umani associati alle attività, ai prodotti o servizi dell'impresa.

L'impresa deve descrivere la misura in cui le sue politiche, azioni e target coinvolgono gli attori della catena del valore. Le informazioni sulla catena del valore possono essere rilevate utilizzando informazioni disponibili internamente o dati pubblici, richiedendo i dati agli attori della catena del valore o, laddove non possibile, attraverso stime.

Per i primi 3 anni del reporting di sostenibilità, le imprese sono esonerate dal fornire informazioni sulla catena del valore qualora non sia possibile ottenere tali informazioni. Tuttavia, le imprese devono dimostrare di aver compiuto uno sforzo ragionevole per ottenere i dati, spiegando perché le informazioni sono mancanti e come saranno ottenute in futuro.

Gli ESRS tematici

Gli standard ambientali, a differenza degli standard sociali e di governance, sono tendenzialmente disciplinati da regole e misurazioni di tipo scientifico e analitico condivise dagli esperti del settore. Tali standard sono suddivisi in cinque aree tematiche principali:

- **ESRS E1 – Cambiamento climatico**
- **ESRS E2 – Inquinamento**
- **ESRS E3 – Acqua e risorse marine**
- **ESRS E4 – Biodiversità ed ecosistemi**
- **ESRS E5 – Uso delle risorse ed economia circolare**

Il cambiamento climatico si riferisce ai cambiamenti a lungo termine delle temperature e dei modelli meteorologici che, dal 1800 (età preindustriale), sono stati accelerati dalle attività umane focalizzate sulla combustione di combustibili fossili come carbone, petrolio e gas. Conseguentemente, sono incrementate le emissioni di gas serra che stanno causando il cambiamento climatico.

L'obiettivo dello standard ESRS E1 - *Climate Change* è quello di specificare i requisiti di informativa che consentiranno alle imprese di riportare le modalità con cui incidono sui cambiamenti climatici, in termini di impatti materiali, effettivi o potenziali, positivi e negativi. Le imprese saranno inoltre chiamate a rendicontare i propri sforzi di mitigazione passati, attuali e futuri in linea con l'accordo di Parigi per mantenere l'aumento della temperatura media globale ben al di sotto di 2°C e di proseguire gli sforzi per limitarlo a 1,5 °C al di sopra dei livelli preindustriali. L'organizzazione dovrà inoltre illustrare i piani e la capacità di adattamento dei propri modelli aziendali e delle proprie *operations* in linea con la transizione verso un'economia sostenibile e come questa contribuisce a limitare il riscaldamento globale a 1,5°C. Lo standard ESRS E1 coprirà i requisiti di informativa relativi a "Mitigazione del cambiamento climatico", "Adattamento al cambiamento climatico" ed "Energia". Tra gli standard ambientali, questo standard è quello maggiormente assimilato dalle istituzioni finanziarie anche alla luce delle rendicontazioni già richieste da SFDR (in merito alle emissioni relative agli investimenti), dalle Alleanze *Net Zero* (ad esempio NZIA per le *insured emissions* e NZAOA per le *financed emissions*), dai rating di sostenibilità, dalle reportistiche PRI, ...

Gli ulteriori quattro standard ambientali sono meno noti al settore finanziario perché indicativamente risultano meno rilevanti per le *operations* proprie, ma possono rilevare per le attività della catena del valore. Questi standard dovranno essere approfonditi. Ad esempio, ci possono essere prodotti e servizi finanziari dell'impresa finanziaria che si qualificano come "attività abilitanti" perché consentono alle imprese o ai singoli, lungo la catena del valore, di prevenire, controllare ed eliminare l'inquinamento (ESRS E2).

Gli standard ambientali sono spesso collegati tra loro. Ad esempio, lo standard sull'acqua e le risorse marine non può essere compreso senza tenere in considerazione altri temi come il cambiamento climatico, l'inquinamento, la biodiversità e l'economia circolare. Le organizzazioni dovranno riportare qualsiasi azione intrapresa (incl. piani), e il risultato di tali azioni, per prevenire, mitigare o rimediare a effetti negativi effettivi o potenziali.

Gli standard sociali sono suddivisi in quattro aree tematiche principali:

- **ESRS S1 – Forza lavoro propria**
- **ESRS S2 – Lavoratori nella catena del valore**
- **ESRS S3 – Comunità interessate**
- **ESRS S4 – Consumatori e utilizzatori finali**

Come lo sviluppo degli standard ambientali ha tenuto conto della Tassonomia *Green*, lo sviluppo degli standard sociali ha tenuto conto della Tassonomia *Social* secondo la proposta elaborata nel *final report* della *Platform on Sustainable Finance*. Lo sforzo di creare standard europei sociali si inserisce nel contesto esistente di convenzioni e strumenti di tutela dei diritti umani adottati a livello internazionale ed europeo, quali la Dichiarazione internazionale dei Diritti dell'uomo, i principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani e le linee guida multinazionali dell'OCSE, la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, la Convenzione sui diritti dell'uomo dell'Unione Europea, la Carta sociale europea, le priorità politiche dell'UE stabilite dal pilastro europeo dei diritti sociali. Gli standard considerano complessivamente i seguenti fattori sociali:

- le pari opportunità per tutti, inclusi l'uguaglianza di genere ed *equal pay for equal work*, formazione e sviluppo delle capacità e occupazione e inclusione delle persone con disabilità;
- le condizioni di lavoro, inclusi occupazione sicura e adattabile, salari, dialogo sociale, contrattazione collettiva e coinvolgimento dei lavoratori, *work-life balance* e un ambiente di lavoro sano, sicuro e *well-adapted*;
- il rispetto dei diritti umani, delle libertà fondamentali, dei principi democratici e standard stabiliti in documenti internazionali. I diritti umani (che includono i diritti dei lavoratori) affrontano l'intera gamma di tipi di impatti negativi sulle persone che possono verificarsi: economici, sociali, culturali, civili e politici.

Le informazioni richieste permetteranno di comprendere la doppia materialità di fattori sociali per l'impresa, nella considerazione delle due prospettive "*outside-in*" (come i fattori sociali impattano l'impresa) e "*inside out*" (come le imprese impattano le persone). Anche in questo caso, deve essere considerata non solo l'operatività propria dell'impresa, ma anche la catena del valore.

All'impresa è richiesta la rendicontazione di politiche e processi sulle tematiche sociali per porre rimedio agli impatti negativi e la rendicontazione degli interventi attivati/da attivare per la mitigazione dei rischi ed il perseguimento delle opportunità rilevate. Sono richieste metriche quantitative solo da ESRS S1 in merito alle condizioni di lavoro, alla parità di trattamento e ad altri casi di discriminazione/ violazione dei diritti umani. Per gli ESRS S2, S3, S4 non si prevedono metriche a livello intersettoriale, ma sono in fase di sviluppo metriche a livello settoriale.

Per la tematica di governance è previsto un unico standard connesso alla condotta delle imprese che considera la cultura d'impresa, la gestione dei rapporti con i fornitori, la prevenzione della corruzione attiva e passiva, gli impegni dell'impresa relativi all'esercizio della sua influenza politica (comprese le sue attività di *lobbying*), la protezione degli informatori, il benessere degli animali, le prassi di pagamento. Rispetto a queste tematiche devono essere rendicontate politiche, processi e azioni di prevenzione, oltre che metriche quantitative.

La responsabilità degli organi sociali

La CSRD apporta novità alla rendicontazione di sostenibilità tanto in riferimento alla collocazione delle informazioni quanto al ruolo e responsabilità degli organi sociali. L'inclusione della Dichiarazione sulla Sostenibilità all'interno della Relazione sulla Gestione comporta inevitabilmente una responsabilità in capo agli organi societari (dal Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale, all'Assemblea), anche alla luce della successiva *assurance* richiesta da parte del revisore legale.

I membri dell'Organo amministrativo hanno la responsabilità collettiva, nell'ambito delle competenze attribuite dal diritto nazionale, di garantire che la Dichiarazione sulla Sostenibilità sia redatta in osservanza delle norme di riferimento (tra cui gli ESRS) e rifletta l'andamento dell'impresa alla luce dei fattori di sostenibilità oltre che l'impatto dell'attività dell'impresa sui fattori di sostenibilità. Questo significa dover predisporre un assetto amministrativo/organizzativo idoneo a tradurre i fatti di gestione negli elementi informativi da rendicontare secondo un assetto assimilabile a quanto richiesto per l'informativa amministrativo contabile (cfr. art. 154bis del TUF). Si consideri che l'area di rilevanza delle informazioni da raccogliere (o comunque da stimare) potrebbe riguardare non solo l'area di consolidamento (società controllate) ma anche le catene del valore.

L'approvazione della Dichiarazione sulla Sostenibilità da parte dell'Organo amministrativo non è delegabile e avviene poi contestualmente all'approvazione della Relazione sulla Gestione. Eventualmente, si possono prevedere funzioni consultive per i comitati endoconsiliari che potrebbero effettuare attività istruttorie sulla rendicontazione di sostenibilità (es. in merito a completezza e attendibilità, alla corretta applicazione degli standard, ...) formulando un parere per l'Organo amministrativo. Ad oggi, si rilevano casi sia di comitati endoconsiliari già esistenti cui sono stati

attribuiti compiti sulla rendicontazione di sostenibilità, sia casi di comitati endoconsiliari istituiti ad hoc.

I compiti del Collegio sindacale sono estesi anche alla rendicontazione di sostenibilità. Il Collegio sindacale ha la responsabilità collettiva, nell'ambito delle competenze attribuite dal diritto nazionale, di garantire che la Relazione sulla Gestione sia redatta in osservanza delle norme di riferimento, compresi i principi sulla rendicontazione di sostenibilità e le modalità di redazione in formato elettronico ESEF. L'attività del collegio sindacale è un'attività di vigilanza che riguarda l'osservanza della legge e dell'atto costitutivo, il rispetto dei principi di corretta amministrazione, l'adeguatezza dell'assetto organizzativo.

Essendo una sezione della Relazione sulla Gestione (allegato del bilancio), la Dichiarazione sulla Sostenibilità è presentata all'Assemblea di approvazione del bilancio a fini informativi (come per gli altri allegati al bilancio) e, pertanto, non è richiesta specifica approvazione (non è previsto potere di modifica). I soci possono richiedere informazioni solo se strumentali all'esercizio del diritto di voto.

Alla luce di quanto sopra rappresentato, si evince come sia richiesto agli organi sociali lo sviluppo di competenze e capacità per poter adempiere alle responsabilità attribuite dalla norma e per essere in grado di considerare gli impatti connessi ai fattori ESG nell'ambito dei propri processi decisionali. Per abilitare questo cambiamento, è necessario prevedere anche adeguati flussi informativi periodici sulle questioni di sostenibilità verso gli organi di governo e l'alta direzione in merito ai fatti, le decisioni e le criticità relative alla sostenibilità che rientrano nella loro responsabilità, in modo che possano svolgere efficacemente i loro compiti.

Infine, si ricordano le responsabilità del Rappresentante dei lavoratori (considerando 52 della CSRD) che deve essere identificato con riferimento alle informazioni di sostenibilità concernenti i lavoratori. La direzione dell'impresa dovrebbe informare il Rappresentante dei lavoratori al livello appropriato e discutere con lui le informazioni pertinenti e i mezzi per ottenere e verificare le informazioni sulla sostenibilità. Ciò implica l'instaurazione di un dialogo e di uno scambio di opinioni tra i Rappresentanti dei lavoratori e la direzione centrale identificando modalità e tempi di interazione. Il parere del Rappresentante dei lavoratori dovrebbe essere comunicato, se del caso, ai pertinenti organi amministrativi, direttivi o di controllo.

I controlli, l'assurance e il ruolo del revisore

La nuova informativa richiede un significativo rafforzamento dei processi che assicurano la qualità dei dati e delle informazioni pubblicate, anche nell'ottica di integrare progressivamente i processi di reporting non finanziario e finanziario.

Al momento al revisore viene richiesta una *limited assurance*, quindi lo stesso formulerà le proprie conclusioni in forma negativa dichiarando di non avere rilevato elementi per poter concludere che sono presenti inesattezze rilevanti nell'oggetto della verifica. Tali conclusioni dovrebbero riguardare la conformità della rendicontazione di sostenibilità con i principi dell'Unione di rendicontazione di sostenibilità, le procedure svolte dall'impresa per individuare le informazioni comunicate secondo i principi di rendicontazione di sostenibilità nonché la conformità con gli obblighi di marcatura della rendicontazione di sostenibilità. Il revisore dovrebbe, inoltre, valutare se la rendicontazione di sostenibilità dell'impresa rispetti gli obblighi di informativa di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852. In tale tipo di incarico il revisore effettua verifiche più limitate che in un incarico finalizzato ad acquisire un livello di ragionevole sicurezza (cd. *reasonable assurance*). In un incarico di *reasonable assurance* il revisore formulerà le proprie conclusioni in forma positiva esprimendo un giudizio basato sulla valutazione dell'oggetto della verifica alla luce di criteri predefiniti e, quindi, effettua procedure complesse che prevedono, tra l'altro, l'esame dei controlli interni dell'impresa che provvede alla rendicontazione e l'esecuzione di verifiche sostanziali.

È previsto un approccio graduale per il miglioramento del livello di attestazione delle informazioni sulla sostenibilità. Pertanto, viene dapprima introdotto per il revisore l'obbligo di effettuare una *limited assurance*, ma in futuro, al fine di garantire che vi siano una comprensione e un'aspettativa comuni riguardo all'oggetto di un incarico finalizzato ad acquisire un livello di ragionevole sicurezza, il revisore dovrebbe essere tenuto ad un incarico di *reasonable assurance* in merito alla conformità della rendicontazione di sostenibilità con le disposizioni dell'Unione. Si attende che la Commissione adotterà principi di attestazione della rendicontazione di sostenibilità volti ad acquisire tale livello di sicurezza mediante atti delegati non oltre il 1° ottobre 2028, a seguito di una valutazione volta a stabilire se sia fattibile per i revisori e per le imprese fornire un'attestazione della conformità sulla base di un incarico di *reasonable assurance*. Le imprese soggette agli obblighi di rendicontazione di sostenibilità dovrebbero comunque avere la facoltà, se lo desiderano, di ottenere un'attestazione di *reasonable assurance*. L'attestazione del revisore contribuisce anche a garantire il collegamento e la coerenza tra le informazioni di carattere finanziario e quelle sulla sostenibilità.

Alla luce delle attese sull'attestazione del revisore, il sistema dei controlli interni dell'impresa dovrà inevitabilmente evolvere per assicurare il presidio dell'informativa sulla sostenibilità e la coerenza con le informazioni di carattere finanziario.

Il contesto di controllo interno e l'*assurance* del revisore favoriranno la trasparenza dell'informativa di sostenibilità e costituiranno, tra l'altro, anche un presidio rispetto al rischio di *greenwashing* sulle tematiche di sostenibilità.

kpmg.com/socialmedia



© 2024 KPMG Advisory S.p.A. è una società per azioni di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Limited, società di diritto inglese. Tutti i diritti riservati.

Denominazione e logo KPMG sono marchi e segni distintivi utilizzati su licenza dalle entità indipendenti dell'organizzazione globale KPMG.